

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Contratto di concessione per la gestione della rete infrastrutturale a banda larga della Città metropolitana di Firenze - CIG 7605815517

VISTI:

- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265", per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all'art. 1 prevedono che "la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze";
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 27 del 28/12/2017 di approvazione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciannove (2019) addì undici (11) del mese di aprile, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Otello Cini, Vice Segretario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 27 del 29/12/2017, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Dott. Rocco Conte**, nato a Venosa (PZ) il 19/11/1969, il quale interviene ed

agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”) con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione “Risorse Finanziarie e Servizi Informativi”, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 20 del 29/12/2017, integrato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 in applicazione dell’art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell’Ente medesimo;

- **Sig. Alberto Piccioli**, nato a Firenze (FI) il 20/03/1969, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e quindi legale rappresentante dell’Impresa Appaltatrice Agestel Srl con sede legale in Rignano sull’Arno (FI) Località Pian dell’Isola n. 53 (CAP 50067), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 01498860509, iscritta al n. 641376 del REA, in seguito “Concessionario”.

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario rogante sono certo, premettono che:

- a) con Determinazione Dirigenziale n. 1066 del 02/07/2018, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 1241 del 30/07/2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato tra l’altro stabilito di approvare gli elaborati progettuali per l’affidamento della gestione in concessione della rete infrastrutturale a banda larga della Città metropolitana di Firenze e di indire una procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs

50/2016 e s.m.i (in seguito denominato “Codice”) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per un importo stimato, comprensivo dei possibili rinnovi di € 900.000,00;

- b) con Determinazione Dirigenziale n. 1932 del 21/11/2018, esecutiva, sono stati approvati i verbali della gara svoltasi nella seduta pubblica del 9 novembre e nella seduta riservata del 14 novembre 2018 e la suddetta concessione è stata aggiudicata ai sensi dell’art. 32 c. 5 del Codice, in via non efficace, all’Impresa Agestel Srl con sede legale in Rignano sull’Arno (FI), Località Pian dell’Isola n. 53 (CAP 50067). Oggetto della concessione è la gestione e la manutenzione della rete infrastrutturale a banda larga della Città metropolitana di Firenze, come dettagliato nel Capitolato di gara. Ai sensi dell’art. 167 del Codice il valore stimato della concessione, per 24 mesi, è pari ad € 450.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza (€ 225.000,00 annui, di cui € 75.000,00 per canone utenze e servizi ed € 150.000,00 per canone corrisposto dall’Amministrazione quale contributo alle spese di gestione dell’infrastruttura).

Tenuto conto della durata della concessione di 24 mesi e della facoltà dell’Amministrazione di rinnovarla per ulteriori due periodi della durata di 12 mesi ciascuno, il valore stimato complessivo della concessione è pari ad € 900.000,00. All’Amministrazione sarà garantita l’erogazione dei servizi indicati nel Capitolato e la corresponsione di una royalty sul fatturato realizzato sulla rete in misura del 7%;

- c) con Determinazione Dirigenziale n. 2233 del 19/12/2018, a seguito

- della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m.i., l'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 1932 del 21/11/2018 è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Codice;
- d) il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
 - e) per la suddetta gara sono state effettuate, dalla Direzione responsabile della procedura di gara, le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
 - f) la spesa è finanziata con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
 - g) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
 - h) si dà atto che in data 10/12/2018 con prot. PR_FIUTG_Ingresso_0156309_20181210, è stata richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs 159/2011;
 - i) la concessione ha avuto inizio in data 27/12/2018 come da verbale del Responsabile del procedimento redatto in data 27/12/2018 e sottoscritto dal Concessionario;

- j) il Concessionario ha indicato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto;
- k) ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D. Lgs. n. 81/'08, è stato redatto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), il quale, firmato dalle controparti, è da considerare allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento e altri soggetti della Stazione Appaltante

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice e Direttore per l'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante è, per il presente appalto, l'Ing. Jurgen Assfalg.

Tali figure possono essere modificate con Atto dirigenziale.

ARTICOLO 3 - Oggetto della concessione, durata e corrispettivo

La Stazione Appaltante affida al Concessionario, che accetta, la concessione del servizio relativo alla gestione della rete infrastrutturale a banda larga, alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto (allegato parte integrante al presente contratto sotto la lettera "A") e nel Piano Economico e Finanziario (allegato sotto la lettera "B") per la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di inizio della concessione avvenuta il 27/12/2018. La concessione potrà essere oggetto di due eventuali rinnovi della durata di 12 mesi ciascuno. Con la concessione viene riconosciuto a titolo di corrispettivo il diritto di gestire i

servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo e degli oneri legati alla gestione dell'infrastruttura. All'Amministrazione concedente saranno garantiti l'erogazione dei servizi indicati nel capitolato e la corresponsione di una royalty sul fatturato realizzato sulla rete in misura del 7%.

Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di cui al presente articolo, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alle prestazioni oggetto del contratto, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi i materiali di consumo e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni.

La Città metropolitana di Firenze corrisponderà al Concessionario un canone annuale di € 150.000,00 oltre IVA, quale contributo di compartecipazione alle spese di gestione dell'infrastruttura.

ARTICOLO 4 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio verrà svolto sulla base del Capitolato nonché dell'offerta presentata in sede di gara e depositata agli atti. Il Concessionario si obbliga a svolgere il servizio, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato Speciale di appalto e nel rispetto di tutte le prescrizioni previste nei documenti di gara ed in particolar modo all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto.

In particolare, rientrano fra gli obblighi del Concessionario:

a) la gestione, la manutenzione preventiva (sia programmata che non) e la manutenzione correttiva, necessarie ad assicurare il corretto funzionamento e

- la conservazione dell'infrastruttura nonché degli impianti accessori (elettrico, condizionamento, ecc.), dei sistemi e dei software che ne assicurano il funzionamento, in modo da garantire il mantenimento delle prestazioni tecniche e dei livelli di servizio sia per le prestazioni di seguito indicate sia per l'utenza attestata sulla rete in virtù dei contratti stipulati direttamente tra il Concessionario e l'utenza stessa (residenziale, commerciale, pubblica, ecc.);
- b) la manutenzione, per quanto di competenza, delle tratte in fibra ottica in IRU (Rep. C.M. Montagna Fiorentina n. 624 del 06/07/2010) e di proprietà;
- c) Perogazione del servizio di connettività fra le sedi della Città metropolitana servite dalla rete e la manutenzione delle relative terminazioni utente;
- d) Perogazione del servizio di connettività fra le sedi delle Unioni dei Comuni e dei Comuni servite dalla rete e la manutenzione delle relative terminazioni utente;
- e) Perogazione del servizio di connettività per le postazioni di infomobilità servite con tecnologia wireless (Hiperlan) già attive sulla rete e per quelle ulteriori eventualmente offerte in sede di gara dal Concessionario, la manutenzione delle relative terminazioni utente, nonché la raccolta del traffico delle postazioni servite con tecnologia wireless o con altra connettività e l'instradamento di detto traffico sulla intranet/VPN dell'Amministrazione;
- f) le eventuali riconfigurazioni della rete e/o delle terminazioni utente che si rendessero necessarie per chiusura (temporanea o permanente) o trasloco delle sedi o degli impianti delle pubbliche amministrazioni;
- g) Perogazione del servizio di connettività Wi-Fi per l'utenza nomadica, inclusi:
- l'esercizio della piattaforma comprendente il sistema di autenticazione e gli altri software moduli ad esso collegati (captive portal, logging, ecc.)

necessari per l'erogazione del servizio conformemente alle specifiche fornite dall'Amministrazione;

- i servizi di accesso e connettività Internet per l'insieme degli Hot-Spot costituenti la rete;

- il servizio di connettività e la manutenzione per gli Hot-Spot Wi-Fi che risultano già attestati sulla rete o comunque in copertura della stessa, con modalità wireless per il trasporto verso il concentratore;

h) l'interconnessione della rete con il TIX (Tuscany Internet Exchange) di RTRT (Rete Telematica Regione Toscana);

i) il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti dalle autorità preposte.

Il Concessionario, fatti salvi il mantenimento delle necessarie condizioni tecniche e la definizione degli accordi commerciali fra le parti interessate, garantisce la continuità dei servizi erogati tramite la rete nei confronti di utenti, clienti ed altri operatori.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri ed i costi ricorrenti di qualunque tipo comunque legati all'esercizio ed all'uso in concessione dell'infrastruttura di rete, ivi inclusi quelli relativi ad affitti, utenze, licenze per le frequenze, tributi.

ARTICOLO 5 - Variazioni

La Città metropolitana potrà richiedere variazioni operative alle previsioni e ai contenuti del Capitolato, in ogni singola fase ed in ogni momento di esecuzione, purché non comportino modifiche sostanziali alle prestazioni individuate, al fine di assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti, senza che ciò possa dare diritto a maggiori compensi per il Concessionario, oltre a quelli stabiliti nel presente contratto.

ARTICOLO 6 - Pagamento e cessione credito

Il Concessionario assume sia i rischi commerciali connessi alla redditività della gestione ed alla commercializzazione dei servizi, sia i rischi industriali connessi ai costi di esercizio ed alla gestione dell'attività di impresa.

Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto, il pagamento annuale delle royalties dovute all'Amministrazione dovrà essere effettuato dal Concessionario entro il mese di maggio dell'anno successivo. Tale pagamento dovrà essere accompagnato da documentazione dalla quale risulti il fatturato complessivo derivante dai servizi erogati sulla rete dal Concessionario, così come determinati dai contratti attivati (sia con gli utenti finali sia con altri operatori che hanno richiesto accesso alla rete). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Concessionario potrà sospendere, neanche parzialmente, le prestazioni e, comunque, le attività previste nel contratto. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice dichiarazione unilaterale da comunicarsi con comunicazione trasmessa tramite PEC da parte dell'Amministrazione.

Il corrispettivo delle spese di gestione dell'infrastruttura, decorrente dal 01/01/2019, pari ad € 150.000,00 annui + IVA, sarà erogato al Concessionario, in rate trimestrali posticipate, a fronte di emissione di fattura preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Concessionario e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30 c. 5 e c. 6 del Codice è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 10/01/2019 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

ARTICOLO 7 - Cessione contratto, cause di risoluzione e recesso

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Codice

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 14;
- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali;
- mancato pagamento delle royalties;
- negli ulteriori casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 6 c. 7, art. 8 c. 9, art. 9 c. 6).

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Concessionario di recedere dal contratto.

ARTICOLO 8 - Responsabilità

L'Amministrazione è esente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da

incidenti subiti dagli addetti alla gestione ed alla manutenzione, dagli utenti dei servizi e da eventuali prestatori d'opera.

Nel rispetto della normativa vigente, il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'espletamento delle attività di gestione e manutenzione della rete. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature costituenti la rete oggetto della concessione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi. E' diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

Il Concessionario può inoltre esercitare il diritto di rivalsa, informando i competenti uffici dell'Amministrazione, nei confronti di chiunque provochi danni materiali all'infrastruttura di rete, a persone o cose.

ARTICOLO 9 - Garanzia Fidejussoria

Il Concessionario, ad impegno dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ha prestato garanzia fidejussoria di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) mediante polizza fidejussoria n. 164797141 del 03/01/2019 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni spa, Agenzia Generale di Pontassieve, con le previsioni espresse di cui al c. 4 dell'art. 103, conservata agli atti dell'ufficio.

L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 2 Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

ARTICOLO 10 - Coperture assicurative

Le parti danno atto che ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto sono state presentate al RUP apposite polizze assicurative:

- R.C.T. (Responsabilità Civile Verso Terzi), n. 1/58363/61/164809051 con massimale pari a euro 3.000.000,00 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni spa, Agenzia Generale di Pontassieve, emessa in data 11/01/2019;
- C.A.R. (Contractor's All Risks) n. 1/58363/88/164804064 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni spa, Agenzia Generale di Pontassieve, emessa in data 11/01/2019. La copertura della suddetta polizza è da intendersi vincolante, per il Concessionario, come previsto dall'art. 103 c. 7 del Codice.

ARTICOLO 11 - Norme regolatrici

Il Concessionario dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale e si obbliga a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le

disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 12 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Prestatore di Servizi sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico in data 11/01/2019.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo sugli allegati "A" e "B" al presente contratto è stata assolta tramite apposizione di contrassegno telematico n. 01171161101138.

ARTICOLO 13 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 14 - Codici di comportamento

Il Prestatore di Servizi dichiara di attenersi ai Protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 16 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Speciale di Appalto;

Allegato "B" Piano Economico Finanziario.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Schema logico e consistenza della rete, Elenco utenze pubbliche, Elenco postazioni ITS, Elenco hot-spot Wi-Fi, approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1066 del 02/07/2018, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 1241 del 30/07/2018;

Relazione progetto;

DUVRI.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo analogico:

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero sedici (16) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Rocco Conte

Per la Ditta Agestel Srl: F.to Alberto Piccioli

Il Vice Segretario: F.to Otello Cini

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore di Servizi dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 5, 6, 13 e 14 del presente contratto.

Per la Ditta Agestel Srl: F.to Alberto Piccioli